

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Castellinaria.Festival internazionale del cinema giovane Bellinzona**

(Attualizzato il 5 maggio 2008 con la modifica dell'art. 2.2, approvata dall'Assemblea ordinaria dei soci)

#### **1. Nome, scopo e sede**

È costituita con sede a Bellinzona e con la denominazione **Castellinaria.Festival internazionale del cinema giovane Bellinzona** (già Film Festival Ragazzi - modifica statuti del 28.7.98), un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del CCS, apartitica e aconfessionale, avente lo scopo di organizzare annualmente un festival cinematografico internazionale, in un ambito comunale e cantonale, nonché di promuovere la cultura cinematografica, avendo particolare riguardo alle tematiche legate al mondo dell'infanzia, dell'adolescenza e della gioventù.

#### **2. Soci dell'Associazione**

- 2.1. sono membri di diritto dell'Associazione:
  - a) il Comune di Bellinzona
  - b) l'Ente turistico di Bellinzona e dintorni
- 2.2. è socio ogni persona fisica o giuridica che versa la tassa sociale annua minima fissata dall'Assemblea.

#### **3. Organi dell'Associazione**

- 3.1. gli organi dell'Associazione sono:
  - a) l'Assemblea dei soci
  - b) il Comitato
  - c) l'Ufficio presidenziale

#### **4. L'Assemblea dei soci e le sue competenze**

- 4.1. L'Assemblea dei soci, presieduta dal Presidente dell'Associazione, si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Comitato e ogni qualvolta un quinto dei soci lo richieda.
- 4.2. Ogni socio ha diritto ad almeno un voto, riservato quanto disposto al punto 4.3. Un socio può farsi rappresentare da un altro socio con una delega scritta. Un socio non può cumulare il voto di oltre due soci complessivamente.
- 4.3. Proporzionalmente all'ammontare della tassa societaria versata, ogni socio ha diritto inoltre a un voto supplementare per ogni CHF. 100.- versati, sino a un massimo di 50 voti.
- 4.4. L'Assemblea dei soci approva gli statuti dell'Associazione, le modifiche agli stessi, i rapporti morali e di gestione, i conti preventivi e consuntivi degli esercizi annui.
- 4.5. L'Assemblea dei soci nomina, per la durata di 4 anni, i membri del Comitato, il Presidente dell'Associazione scelto tra i membri del Comitato e i componenti la Commissione di revisione dei conti.  
Tutti i membri del Comitato sono immediatamente rieleggibili, mentre per i revisori fa stato quanto previsto all'art. 6.
- 4.6. L'assemblea dei soci è validamente costituita e può deliberare quando sono presenti la metà dei soci più uno.  
Nel caso in cui il quorum non fosse raggiunto, il Presidente aggiorna l'Assemblea che viene convocata nuovamente trenta minuti più tardi, le sue deliberazioni saranno valide indipendentemente dal numero dei soci presenti.

## **5. Il Comitato e le sue competenze**

- 5.1. Il Comitato, presieduto dal Presidente dell'Associazione, si compone da 7 a 11 membri. I membri di diritto dell'Associazione hanno diritto ad un rappresentante nel Comitato. Il Comitato decide a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità di voti, decide il voto del Presidente.
- 5.2. Il Comitato è convocato dal Presidente o su richiesta della metà più uno dei membri. Il Comitato si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogniqualevolta le circostanze lo richiedono.
- 5.3. Il Comitato è responsabile verso l'Assemblea dei soci delle attività svolte e delle gestioni finanziarie.
- 5.4. Il Comitato ha i seguenti compiti:
  - a) da seguito alle decisioni dell'Assemblea dei soci
  - b) definisce l'impostazione generale del Festival
  - c) decide eventuali attività complementari nell'ambito degli scopi dell'Associazione, informandone l'Assemblea dei soci
  - d) distribuisce le competenze al suo interno
  - e) designa al suo interno due Vicepresidenti, che con il Presidente formano l'Ufficio presidenziale
  - f) nomina un Direttore – e se è il caso altri suoi collaboratori – e ne definisce le competenze
  - g) allestisce i preventivi, i consuntivi e i bilanci finanziari con i relativi rapporti annualmente
  - h) cura le relazioni con le autorità politiche, gli enti finanziatori e gli organi di informazione
  - i) delega la rappresentanza dell'Associazione presso altre manifestazioni o occorrenze
  - j) intraprende tutto quanto necessario alla buona riuscita degli scopi dell'Associazione non espressamente assegnati ad un altro organo o delegato.

## **6. La Commissione di revisione dei conti**

- 6.1. La Commissione di revisione dei conti si compone di due membri e un sostituto che stanno in carica 4 anni. Possono essere rieletti una sola volta e rimanere quindi in carica al massimo due quadrienni complessivamente.
- 6.2. I membri della Commissione di revisione dei conti e il sostituto sono nominati dall'Assemblea dei soci. Presentano alla stessa, ogni anno, un rapporto sulla gestione finanziaria.

## **7. L'Ufficio presidenziale**

- 7.1 L'Ufficio presidenziale è formato dal Presidente dell'Associazione e dai due Vicepresidenti. Si occupa delle attività allo stesso delegate da parte del Comitato.
- 7.2. È competente per le decisioni urgenti che dovranno poi essere ratificate dal Comitato in occasione della seduta successiva.

## **8. Diritto di firma**

L'Associazione è validamente vincolata dalla firma a due da un membro dell'Ufficio presidenziale con un altro membro del Comitato.

## **9. Responsabilità dell'Associazione**

Per gli impegni dell'Associazione risponde solo il patrimonio sociale. E' esclusa la responsabilità personale dei soci.

## **10. Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso da due terzi dei soci presenti all'Assemblea convocata a tale scopo, ritenuto che sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei soci.

### **11. Destinazione dei beni in caso di scioglimento**

In caso di scioglimento i beni sociali saranno devoluti all'Ente turistico di Bellinzona e dintorni. In caso di rinuncia di quest'ultimo, i beni sociali saranno assegnati ad altri Enti che perseguono uno scopo sociale analogo, nel Bellinzonese.

### **12. Foro giudiziario**

Per qualsiasi contesa che dovesse nascere nell'ambito dell'Associazione, farà stato il foro giudiziario di Bellinzona.

### **13. Norma generale**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, fanno stato le norme del CSS.

Bellinzona, maggio 2008